

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1989)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PALUMBO, GIARDINA, CHIARIELLO e MAZZAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1971

Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti a cattedre vacanti per le facoltà universitarie

ONOREVOLI SENATORI. — I concorsi a cattedre universitarie banditi per gli anni accademici 1969-70 e 1970-71 sono stati in parte espletati con immediatezza ed hanno consentito i provvedimenti conseguenziali per la copertura delle cattedre vacanti. Una parte, invece, dei concorsi, sia per la sospensione dovuta a ragioni di opportunità in seguito alla presentazione di ricorsi giurisdizionali avverso i bandi, sia per altre ragioni ed in particolare per impedimenti non sempre giustificati dei commissari, non è stata espletata determinando un ritardo che in alcuni casi è non solo dannoso, ma anche deplorabile. Per ovviare all'inconveniente verificatosi e tenendo presenti le difficoltà dovute all'approvazione della riforma universitaria in atto è necessario stabilire la proroga del termine per la copertura delle cattedre vacanti per chiamata o per trasferimento. È, d'altra parte, necessario porre la parola fine a qualsiasi ritardo assolutamente ingiustifica-

to per la decisione dei concorsi non ancora espletati.

Per assicurare, in particolare, il funzionamento delle commissioni nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di qualche commissario, sembra opportuno anticipare l'attuazione del sistema di sorteggio previsto dalla riforma universitaria per la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedra. L'opportunità prospettata appare evidente sia per assicurare un criterio obiettivo di sostituzione, sia per evitare che la sostituzione avvenga con professori che, per la frequente concentrazione dei voti, hanno riportato solo qualche suffragio e quindi non sono espressione di un'effettiva designazione del corpo elettorale.

Per tutte le ragioni prospettate si ha fiducia, onorevoli colleghi, che il disegno di legge troverà il vostro consenso anche con l'immediatezza che la situazione impone.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le facoltà universitarie, per l'anno accademico 1971-1972, possono provvedere per chiamata o per trasferimento alla copertura delle cattedre vacanti entro il 29 febbraio 1972.

Art. 2.

I concorsi a cattedre universitarie banditi per gli anni accademici 1969-1970 e 1970-1971 devono essere espletati prorogabilmente entro il 15 gennaio 1972.

Nel caso in cui per qualsiasi causa, anche giustificata, si verifichi la necessità della sostituzione di uno o più commissari, in deroga alle disposizioni vigenti al fine di assicurare il tempestivo espletamento del concorso si procederà a sorteggio tra i professori ordinari o, in mancanza, straordinari della materia oggetto del concorso. Ove manchino titolari della materia, il sorteggio avverrà tra i professori ordinari o, in mancanza, straordinari delle materie strettamente affini.

Nell'ipotesi di sostituzione di uno o più commissari il concorso deve essere espletato prorogabilmente entro il 20 febbraio 1972.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.